

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2021/1361**  
**del 09/07/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1129**  
**del 12/07/2021**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PERCORSO PCTO PRESSO QUESTA AMM.NE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PER UNO STUDENTE FREQUENTANTE IL LICEO ARTISTICO "G. CHIERICI" DI REGGIO EMILIA

## **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Preso atto:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 -2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- che con Deliberazione C.C. n. 137 del 29/06/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2019 e relativi allegati;

Visti e richiamati, in materia di tirocini formativi e di orientamento:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro quanto segue: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio abilitati ed in essa individuati e tra i quali principalmente figurano le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; i Centri per l'Impiego, i Centri di Formazione Professionale, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; per l'attivazione di tirocini formativi nei confronti dei propri studenti ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la complessiva competenza in materia di attivazioni di tirocini formativi e di orientamento professionale da sempre, ed ancora attualmente, rimessa in capo al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;
- le successive "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di

Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:

- operano un "distinguo" tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
  - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall'applicazione delle Linee Guida;
- e nelle quali, tra l'altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee guida";
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e che la rende in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida;
  - la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1005 del 18/06/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini", con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari di cui all'art. 24 comma 3 e di progetto personalizzato di cui all'art. 26 novies della Legge Regionale 17/2005;
  - le nuove "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", adottate dall'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. 28/06/2012, n. 92 – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 – le quali aggiornano e sostituiscono le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari precedentemente approvate Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, che dovevano essere recepite dalle singole Regioni per trovare applicazione sul territorio;
  - la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 356 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto di Legge Regionale recante "Disposizioni in materia di tirocini". Modifiche alla Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., che prevede sostanzialmente il recepimento delle Linee Guida ed un adeguamento della Legge Regionale in relazione alle modifiche introdotte dalle suddette Linee Guida Statali;
  - la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019 che recepisce le Linee Guida e a partire dal 1° Luglio 2019 apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e. s.m.i. che la rendono in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;
  - la Legge 107 del 13/07/2015 "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti" meglio conosciuta quale Legge sulla "Buona Scuola" e le successivamente modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018, che rende obbligatori per tutti i ragazzi dell'ultimo triennio di scuola media superiore, un periodo di "alternanza scuola / lavoro" di un numero di ore di durata variabile, a seconda della tipologia di istituto frequentato (Licei / Tecnici /Professionali), che si inserisce nell'ambito della normativa dei tirocini formativi di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 e regolamento attuativo D.M. 142/1998;
  - la conseguente "Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola lavoro", pubblicata in ottobre 2015 a cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contenente tra l'altro la modulistica di riferimento per l'attivazione dei tirocini di alternanza scuola lavoro rivolti agli studenti dell'ultimo triennio degli Istituti Superiori di cui alla Legge 107/2015 (Convenzione, Presentazione progetto di alternanza scuola lavoro, Patto formativo dello studente – modulo di adesione alle attività di alternanza scuola-lavoro ecc.);
  - l'art. 57 comma 18 della legge 30 dicembre 2021, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (P.C.T.O.);

Preso atto:

- che per quanto attiene ai tirocini curricolari - ai quali non si applicano, come anzidetto, in via diretta né le "Linee guida in materia di tirocini" né conseguentemente la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019 - non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curricolari;
- che per i tirocini curricolari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di

riferimento, come da indicazioni pervenute dalla stessa Regione Emilia Romagna, resta quella Statale di cui all'art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo o dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative, anche ai fini di una maggior correttezza ed omogeneità nello svolgimento in concreto del tirocinio, occorre far riferimento alla Legge Regionale, alla quale comunque il Comune di Reggio Emilia, intende attenersi per quanto più possibile;

- che come anzidetto, anche le esperienze di "Alternanza scuola lavoro" di cui alla Legge 107/2015 "Buona Scuola" con le successivamente modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018,- così come indicato nelle note del documento di "Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola" pubblicata dal MIUR in Ottobre 2015, rivolti agli studenti dell'ultimo triennio degli Istituti Superiori - rientrano a tutt'oggi nell'ambito dei tirocini curriculari normati dall'art. 18 della legge 196/1997 ("Tirocini formativi e di orientamento") e dal relativo Decreto attuativo DM 142/1998 e che pertanto nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuta allo studente in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
- l'alternanza scuola-lavoro, a seguito dell'Art. 57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O.

Visto anche il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che all'art. 2 "equipara", ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l'erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge, ivi compresi anche gli studenti in alternanza scuola / lavoro, quantomeno per la parte di formazione specifica non interamente resa già agli studenti dall'Istituto scolastico di provenienza (soggetto promotore);

Preso atto:

- che da sempre, il Comune di Reggio Emilia quale pubblica amministrazione, è sensibile alle tematiche relative alla "formazione" in senso ampio ed all'inserimento, anche presso le proprie strutture, di soggetti impegnati, a vario titolo, in percorsi progettuali di formazione e/o di orientamento professionale, mediante attivazione di specifici tirocini formativi / di orientamento, qualora coerenti con il percorso universitario, scolastico, formativo in corso di effettuazione;
- che a tal fine, da sempre, e seguendo l'evoluzione normativa nel tempo intervenuta in materia, il Comune ha stipulato apposite Convenzioni con i diversi soggetti promotori a ciò autorizzati ed interessati (Università, Istituti Scolastici superiori, AUSL, Cooperative Sociali, Centri di formazione professionale, ecc.), al fine di ospitare in tirocini / stage formativi e di orientamento, i soggetti impegnati e frequentanti percorsi universitari, scolastici, di formazione, di inserimento/reinserimento sociale a vario titolo, individuati dai soggetti promotori con varie modalità, da ultimo soprattutto e sempre più frequentemente individuati mediante modalità informatica on-line tramite i "Portali" dei soggetti promotori (principalmente Università), attraverso i quali si procede tra l'altro, alla compilazione/approvazione dei progetti formativi ed all'accettazione/validazione delle autocandidature dei soggetti individuati;
- che in caso ed a seguito di inserimento dei soggetti in percorsi di tirocinio, il Comune di Reggio Emilia garantisce la loro specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolta in modo collettivo con altri inserimenti in tirocinio, mediante utilizzo di apposita figura professionale interna all'Ente e coincidente con il Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia o mediante utilizzo di un soggetto esterno (unicamente qualora la stessa formazione non sia già stata resa ed effettuata in maniera certificata, dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli formativi);

Premesso:

- che il Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia ha manifestato l'interesse ad attivare per uno studente un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- che il Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia ha richiesto la disponibilità di questa Amministrazione Comunale ad ospitare in P.C.T.O. coerente al piano di studio, n. 1 studente, ai sensi dell'art. 18 della legge 196/07, del D.M. 142/98 e della legge n. 107/2015, della classe 4<sup>a</sup>, e, in caso di accoglimento della richiesta si sarebbe proceduto alla stipulazione di specifico Progetto Formativo. Tale tirocinio rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), quale parte integrante e a completamento del percorso di studi dello studente e con attribuzione di crediti formativi;

- che il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, si è reso disponibile ad accogliere presso le proprie strutture lo studente del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia per lo svolgimento delle attività previste da progetto formativo da effettuarsi presso la Biblioteca Decentrata San Pellegrino – Marco Gerra di Reggio Emilia;
- che il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche ha chiesto pertanto autorizzazione ad effettuare tale tirocinio al competente Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”;

Valutato:

- che tali percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), rivolti a due studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Blaise Pascal” di Reggio Emilia, la cui principale normativa di riferimento è la Legge 107/2015 “*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti*” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”, rientra nell’ambito dei tirocini formativi e di orientamento curricolari di cui all’art. 18 della legge 196/97 e del D.M. n. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all’art. 18 della legge 24/6/1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”, pertanto, come detto in premessa, non soggiace direttamente alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di tirocini” stipulate in sede di Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 nè di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive integrazioni e modificazioni (L.R. Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019);
- che l’Alternanza scuola-lavoro, a seguito dell’Art. 57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata PCTO;
- che pertanto a tale esperienza non deve essere corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinio;
- che gli obiettivi dell’esperienza di tirocinio e di orientamento sono principalmente quelli di favorire l’orientamento dei giovani al lavoro e di avvicinare gli studenti all’ambiente lavorativo, approfondendo le proprie competenze culturali e professionali, anche al fine di assicurare loro l’acquisizione di ulteriori competenze gestionali, organizzative, progettuali idonee al percorso culturale effettuato, spendibili successivamente anche nel mercato del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, così come ribadito dalla Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica e successivamente in particolare anche dalla Legge n. 107/2015 “*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti*” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”;
- che lo scrivente Servizio ha verificato che con l’attivazione del tirocinio richiesto non viene superata per l’intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;

Considerato:

- la Convenzione stipulata il 16/06/2021 con il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia agli atti di questo Comune al n. 156515 di P.G. del 09.07.2021 avente ad oggetto: “Convenzione PCTO” che costituisce Allegato A al presente provvedimento;
- che il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia ha concordato con il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia i contenuti, gli obiettivi e le modalità di effettuazione del tirocinio e hanno redatto apposito Progetto Formativo che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
- che le informazioni del soggetto individuato dal Liceo Artistico “G. Chierici” e trasmesse al Comune di Reggio Emilia, contengono dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto “diritto all’oblio”, pertanto verranno indicati all’interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all’interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all’oblio dell’interessato;

Preso atto altresì che anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa allo studente ed effettuata in maniera certificata dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli per la parte inerente la Formazione Generale e Formazione Specifica e che

tale percorso formativo verrà validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;

Rilevato:

che dall'inserimento dello studente V.F. del Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia, configurandosi l'esperienza di tirocinio formativo nell'ambito del percorso curricolare, e considerato che lo stesso gode delle seguenti coperture assicurative:

- Polizze assicurative: IW/2020/00930, assicurati dalla Compagnia Ambiente scuola. a cui ha provveduto il Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare un periodo tirocinio formativo e di orientamento / alternanza scuola-lavoro P.C.T.O. per uno studente del Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia: V.F. frequentante la classe 4<sup>a</sup> nell'anno scolastico 2020/2021, meglio generalizzato nella Relazione Allegata (non pubblicabile per i motivi suesposti), a partire dal 15.07.2021 fino al 13.08.2021 presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche - Biblioteca Decentrata San Pellegrino – Marco Gerra del Comune di Reggio Emilia;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 - sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito alla Dr.ssa Giubbani Battistina dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249), della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

## DETERMINA

1. di autorizzare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, lo studente V.F. frequentante il Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia, a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento/alternanza scuola lavoro P.C.T.O., ai sensi di legge, presso il Comune di Reggio Emilia a partire dal 15.07.2021 fino al 13.08.2021, sulla base della Convenzione stipulata tra il Comune di Reggio Emilia e il Liceo Artistico "G. Chierici" avente ad oggetto: "Convenzione PCTO" che costituisce Allegato A) al presente provvedimento e dello specifico "Progetto Formativo" che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
2. di specificare che, come indicato in premessa, poiché i riferimenti dello studente individuato dal Liceo Artistico "G. Chierici" e trasmesso al Comune di Reggio Emilia, contengono dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", lo studente verrà generalizzato unicamente all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile e verrà indicato nel presente atto con le cifrature delle iniziali del nome e del cognome;
3. di prendere atto che il tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative:
  - Polizze assicurative: IW/2020/00930, assicurati dalla Compagnia Ambiente scuola. a cui ha provveduto il Liceo Artistico "G. Chierici" di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
4. Di dare atto:
  - che nessun onere sarà posto a carico dell'Amministrazione Comunale, stante la configurazione dell'esperienza di tirocinio come attività curricolare e, in particolare per gli

studenti frequentanti gli istituti superiori, quale esperienza di alternanza scuola lavoro P.C.T.O. di cui alla L. 107/2015;

- che, anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa allo studente ed effettuata in maniera certificata dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli per la parte inerente la Formazione Generale e Formazione Specifica e che tale percorso formativo verrà validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)